




COMUNE DI TORREMAGGIORE
PROVINCIA DI FOGGIA



REGOLAMENTO COMUNALE
PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI LEGALI ESTERNI

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.58 del 29.12.2025

INDICE

Art. 1 – DISCIPLINA DELLA MATERIA E AMMISSIBILITA' INCARICHI

Art. 2 – ELENCO DEGLI AVVOCATI ESTERNI

Art. 3 – REQUISITI PER L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO

Art. 4 – MODALITA' DI AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI

Art. 5 – DEROGHE

Art. 6 – CONDIZIONI E CONTENUTO DEL CONTRATTO DI PATROCINIO

Art. 7 – PATTO DI INTEGRITA' E PATTO *EX ART. 2233, COMMA 3 C.C.*

Art. 8 – LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO PROFESSIONALE

Art. 9 – CANCELLAZIONE DALL'ELENCO

Art. 10 – TENUTA DELL'ELENCO

Art. 11 – PUBBLICITA'

Art. 12 – TRATTAMENTO E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Art. 13 – NORME DI RINVIO

Art. 14 – ENTRATA IN VIGORE

ART. 1

DISCIPLINA DELLA MATERIA E AMMISSIBILITA' INCARICHI

Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, le modalità ed i criteri per il conferimento da parte del Comune di Torremaggiore degli incarichi di patrocinio legale dell'Ente a professionisti esterni all'Amministrazione e le principali condizioni giuridiche ed economiche del relativo incarico di patrocinio legale, di cui agli articoli 1, 2 e 3 (art.13, comma 5° del D.Lgs. n. 36/2023), ovvero dei principi del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato, in quanto gli incarichi legali, così identificati, rientrano fra quelli esplicitamente esclusi dall'applicazione del D.Lgs. del 31/03/2023, n°36 (cc.dd. <contratti esclusi>, di cui all'ALLEGATO I.1, art.2, lett.m), D.Lgs. n. 36/2023).

Per incarichi di patrocinio legale si intendono gli incarichi di assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio conferiti dal Comune per ogni singola controversia, sia in sede stragiudiziale (innanzi all'Organismo di Mediazione e per le procedure di Negoziazione Assistita ex D.L. n. 132/2014 convertito in L. n. 162/2014), sia innanzi a tutte le Autorità giurisdizionali ed in tutti i gradi di giudizio, anche esecutivi e di ottemperanza.

Il Comune di Torremaggiore non dispone nell'ambito della propria dotazione organica dell'Avvocatura interna e quindi non dispone di un ufficio in grado di rappresentare e tutelare l'Ente nelle controversie in cui viene coinvolto, sia in qualità di parte attiva, sia in qualità di parte passiva e sia come controinteressato in giudizi civili, penali ed amministrativi, pertanto, si rende necessario l'affidamento di un incarico legale esterno.

La presente regolamentazione trova, in particolare, applicazione, solo allorché venga in rilievo un contratto d'opera intellettuale (artt. 2229 e ss. c.c.), che si caratterizza per il fatto che il professionista esegue la prestazione con lavoro prevalentemente proprio, non organizzato in forma imprenditoriale e, comunque, a fronte di "...un incarico non continuativo o periodico ma puntuale ed episodico, destinato a soddisfare un singolo bisogno manifestatosi (*Parere Consiglio di Stato – Commissione speciale Numero 02017/2028 del 03/08/2018*).

ART. 2

ELENCO DEGLI AVVOCATI ESTERNI

Per l'affidamento degli incarichi professionali esterni ed al fine di garantire la massima professionalità e trasparenza degli incarichi, sono istituiti appositi elenchi dei professionisti, singoli o associati, esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le Giurisdizioni, secondo la specialità espressamente indicate nei curricula.

L'elenco è da considerarsi unico ed aperto, suddiviso nelle seguenti sezioni distinte per tipologia di contenzioso:

1. Sezione A - AMMINISTRATIVO:

- per l'affidamento degli incarichi dinanzi al TAR è necessario aver svolto attività difensiva dinanzi al G.A. di primo grado, sia in difesa dei privati che delle parti pubbliche, negli ultimi 3 anni precedenti l'iscrizione;
- per l'affidamento degli incarichi dinanzi al Consiglio di Stato aver svolto attività difensiva dinanzi al G.A. di appello, sia in difesa dei privati che delle parti pubbliche, negli ultimi 3 anni precedenti l'iscrizione.

2. Sezione B - CIVILE:

- per gli affidamenti degli incarichi dinanzi al Giudice di Pace non sono richiesti specifici requisiti ed è prevista una specifica sezione giovani professionisti riservata agli avvocati con meno di 3 anni di iscrizione nell'Albo a cui attingere selezionando un nominativo, se disponibile, per la richiesta di preventivo;
- per gli affidamenti degli incarichi dinanzi al Tribunale, aver svolto attività difensiva dinanzi al G.O. di primo grado, sia in difesa dei privati che delle parti pubbliche, negli ultimi 3 anni precedenti l'iscrizione;
- per gli affidamenti degli incarichi dinanzi alla Corte d'Appello aver svolto attività difensiva dinanzi al G.O. di secondo grado, sia in difesa dei privati che delle parti pubbliche, negli ultimi 3 anni precedenti l'iscrizione;
- aver svolto attività difensiva dinanzi alla Cassazione, sia in difesa dei privati che delle parti pubbliche, negli ultimi 3 anni precedenti l'iscrizione.

3. Sezione C - LAVORO:

- per gli affidamenti degli incarichi dinanzi al Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, aver svolto attività difensiva dinanzi al medesimo Giudice di primo grado, sia in difesa dei privati che delle parti pubbliche, negli ultimi 3 anni precedenti l'iscrizione;
- per gli affidamenti degli incarichi dinanzi alla Corte d'Appello in funzione di Giudice del Lavoro, aver svolto attività difensiva dinanzi al medesimo Giudice di secondo grado, sia in difesa dei privati che delle parti pubbliche, negli ultimi 3 anni precedenti l'iscrizione.

4. Sezione D – PENALE:

- per gli affidamenti degli incarichi dinanzi al Giudice di Pace non sono richiesti specifici requisiti ed è prevista una specifica sezione giovani professionisti riservata agli avvocati con meno di 3 anni di iscrizione nell'Albo a cui attingere selezionando almeno un nominativo, se disponibile, per la richiesta di preventivo;
- per gli affidamenti degli incarichi dinanzi al Giudice Penale, sia monocratico che collegiale, di aver svolto attività difensiva, sia in difesa dei privati che delle parti pubbliche, negli ultimi 3 anni precedenti l'iscrizione;
- per gli affidamenti degli incarichi dinanzi alla Corte d'Appello aver svolto attività difensiva dinanzi al Giudice di secondo grado, sia in difesa dei privati che delle parti pubbliche, negli ultimi 3 anni precedenti l'iscrizione;
- aver svolto attività difensiva dinanzi alla Cassazione, sia in difesa dei privati che delle parti pubbliche, negli ultimi 3 anni precedenti l'iscrizione.

5. Sezione E – TRIBUTARIO:

per gli affidamenti degli incarichi dinanzi al Corte di Cassazione in materia Tributaria aver svolto attività difensiva, sia in difesa dei privati che delle parti pubbliche, negli ultimi 3 anni precedenti l'iscrizione.

6. Sezione F - GIOVANI PROFESSIONISTI:

per gli affidamenti degli incarichi dinanzi al Giudice di Pace e/o in ambito stragiudiziale (Risarcimento da insidia stradale, Negoziazione Assistita, Organismo di Mediazione ecc.), non sono richiesti specifici requisiti.

Per il numero di anni richiesti, ai fini dell'iscrizione nelle sezioni sopra elencate, farà fede la dichiarazione con valori autocertificati ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 resa dai professionisti in sede di presentazione della domanda.

Successivamente alla pubblicazione del presente Regolamento, il Dirigente Settore I pubblica un Avviso sul sito istituzionale dell'Ente (Albo Pretorio on-line) adottando, altresì, le più opportune forme di pubblicità per garantire la più ampia diffusione e trasparenza.

ART. 3

REQUISITI PER L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO

L'iscrizione nell'elenco avviene mediante dichiarazione di disponibilità presentata dagli avvocati, singoli o associati, corredata dal *curriculum vitae* e dalla dichiarazione ai sensi degli artt. 46,47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 in ordine al possesso dei seguenti requisiti:

- iscrizione all'Albo professionale degli avvocati da almeno 3 anni, senza alcuna previsione temporale per l'iscrizione nella sezione Giovani Professionisti;
- esatta denominazione e recapito dello studio professionale, cui affidare l'incarico, liquidare le prestazioni professionali ed inviare ogni comunicazione;
- cittadinanza italiana;
- godimento dei diritti civili e politici;
- capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- assenza di sanzioni disciplinari attivate dall'Ordine di appartenenza in relazione all'esercizio della propria attività professionale;
- assenza di conflitto di interesse con il singolo incarico in relazione al codice deontologico forense;
- insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse con il Comune di Torremaggiore ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001, come modificato dalla Legge n. 190/2012 e dell'art. 20 del D.Lgs. n. 39/2013;
- non accettare incarichi di rappresentanza e difesa, né altri incarichi di consulenza da parte di terzi, pubblici o privati, contro il Comune di Torremaggiore o in conflitto con gli interessi del medesimo per la durata del rapporto instaurato;
- non avere in corso, in proprio o in qualità di difensore di altre parti, cause o azioni stragiudiziali (ad es. negoziazioni assistite) contro il Comune di Torremaggiore;
- comunicare con tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni ostative al mantenimento dell'iscrizione;
- essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributivi previdenziali, ai sensi e per gli effetti dell'art.94, comma 6 e dell'Allegato II.10, Art.1 del D.Lgs.n. 36/2023;
- adempiere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dal contratto, ai sensi dell'art.3, Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i., pena la risoluzione del contratto stesso, secondo quanto prevede il comma 9-bis dell'art.3 citato;
- essere in regola con gli obblighi formativi previsti per la professione forense;
- essere in possesso di polizza RC professionale obbligatoria con un massimale minimo di € 500.000,00 per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale;

Il possesso dei requisiti di cui sopra è autocertificato dai richiedenti al momento della dichiarazione di disponibilità nell'elenco con le modalità di cui al D.P.R. n. 445/2000. Resta salva la possibilità per l'Ente di chiedere dimostrazione di quanto sopra a mezzo di certificazione specifica.

Inoltre, l'iscrizione è subordinata a:

- riconoscimento e accettazione che l'iscrizione all'elenco dei professionisti determinerà, all'atto dell'eventuale conferimento del singolo incarico, l'obbligo di tutto quanto previsto dal presente Regolamento Comunale;
- impegno a rendere gratuitamente all'Ente, in caso di nomina, un parere preliminare in ordine alla sussistenza, in fatto e diritto, di ragioni per agire o resistere in giudizio;
- autorizzazione al Comune di Torremaggiore, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003, al trattamento dei propri dati personali,

anche a mezzo di strumenti informatici, nell'ambito dei procedimenti per i quali la presente dichiarazione viene resa.

L'istanza può essere prodotta per l'iscrizione di una sola sezione, pertanto, verrà escluso il professionista che abbia richiesto l'iscrizione a più di una sezione.

I professionisti iscritti potranno presentare in ogni tempo l'aggiornamento dei loro curricula e potranno chiedere la cancellazione da una sezione e l'iscrizione ad una sezione differente dell'elenco.

I nominativi dei professionisti richiedenti saranno inseriti nell'elenco in ordine di arrivo della manifestazione di interesse.

Si precisa che la formazione dell'elenco non pone in essere alcuna procedura selettiva, concorsuale o para-concorsuale, né parimenti prevede alcuna graduatoria, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, ma semplicemente produce l'individuazione dei soggetti ai quali affidare nell'eventualità gli incarichi professionali.

L'iscrizione non può aver luogo in caso di:

- mancanza, incompletezza, o irregolarità tra le dichiarazioni, indicazioni ed impegni previsti dai successivi articoli;
- mancanza degli allegati;
- assenza della sottoscrizione.

ART. 4

MODALITA' DI AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI

La decisione in ordine alla necessità di attivarsi e/o resistere in giudizio è assunta con Deliberazione della Giunta Comunale previa relazione del Dirigente del Settore, *ratione materiae*, afferente all'oggetto della controversia, in cui sono evidenziate le ragioni sostanziali dell'Ente.

L'individuazione del nominativo del professionista da incaricare viene effettuata dal Dirigente dell'Ufficio Legale-Contenzioso con proprio provvedimento che, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 13 e 56 del D.Lgs. n. 36/2023, avviene tramite selezione dall'elenco degli operatori qualificati, attingendo il nominativo da una delle sezioni indicate nell'art. 2 del presente Regolamento, tenuto conto, altresì, del prioritario criterio della rotazione e degli ulteriori criteri secondo il seguente ordine:

1. specializzazione, esperienza e competenza tecnica, da intendersi come competenza nella materia oggetto del contenzioso, risultanti dal *curriculum vitae*, necessarie allo svolgimento dell'incarico, valutate in relazione all'importanza del giudizio;
2. esperienza professionale nella difesa di enti locali o di altre pubbliche amministrazioni nella materia di riferimento;
3. minor corrispettivo per diritti, onorario e spese richiesto in relazione al grado di giudizio e al valore della causa alla quale si riferisce l'incarico, nel rispetto tuttavia di quanto previsto dal D.M. n. 147 del 13.08.2022 e dalle disposizioni in materia di equo compenso previste dalla L. n. 49/2023;
4. foro di competenza della causa da affidare;

I casi di consequenzialità (es. gravami) e complementarietà con altri incarichi precedentemente conferiti aventi lo stesso oggetto, potranno essere conferiti allo stesso legale al fine di mantenere, ove tecnicamente possibile, di tutti i gradi di giudizio in capo ad unico professionista.

Non possono essere incaricati professionisti che non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati o abbiano un contenzioso anche di natura stragiudiziale nei confronti del Comune di Torremaggiore.

Non possono essere dati di norma incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi eccezionali in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o necessiti la costituzione di un collegio. In tali casi, la determina di conferimento dovrà essere adeguatamente motivata sotto l'aspetto della necessità.

Art. 5 DEROGHE

La Giunta Comunale, in caso di particolare natura e complessità del giudizio, può individuare professionisti specialisti della materia, anche non iscritti in elenco, per la rappresentanza e difesa degli interessi e delle ragioni dell'Ente, salva comunque l'applicazione del compenso così come previsto dai decreti ministeriali vigenti.

La Determinazione Dirigenziale di conferimento dell'incarico verrà adottata dal Dirigente dell'Ufficio Legale-Contenzioso, in attuazione degli indirizzi impartiti dalla Giunta.

In caso di affidamento di incarichi legali riferiti ad attività extragiudiziali (mediazione e negoziazione assistita) si procederà secondo quanto previsto dagli artt. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 per un numero minimo di quaranta procedure extragiudiziali.

ART. 6 CONDIZIONI E CONTENUTO DEL CONTRATTO DI PATROCINIO

Il contratto di patrocinio dovrà espressamente avere il seguente contenuto e dovrà contemplare le attività qui di seguito indicate:

- a) l'indicazione del valore della causa;
- b) il compenso professionale stabilito ex art. 8 del presente Regolamento;
- c) l'obbligo del professionista di presentare un preventivo di parcella che specifichi in modo dettagliato l'importo del compenso per le singole fasi processuali;
- d) l'obbligo del professionista alla stretta osservanza del Codice Deontologico Forense, dell'accordo integrativo di comportamento adottato dall'Ente ex art. 2233 c.c. e del presente Regolamento;
- e) l'obbligo del professionista del costante aggiornamento dell'Ente sullo stato generale del giudizio, il rischio di soccombenza, all'atto dell'assunzione dell'incarico e, successivamente, con riferimento all'andamento del giudizio, l'esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere;
- f) l'obbligo del professionista alla conclusione di ogni grado di giudizio, di rendere per iscritto un parere all'Amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato;
- g) l'obbligo di parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale;

h) l'obbligo per il professionista, in caso di sentenza favorevole all'Ente, di chiedere e ritirare presso la Cancelleria le copie esecutive della sentenza favorevole all'Ente, di notificare alla controparte copia conforme della sentenza di condanna così da far decorrere il termine breve per l'impugnazione della stessa e di procedere in nome e per conto dell'Ente alla notifica dell'atto di precetto di pagamento. In tal caso saranno riconosciute al legale le spese vive per la richiesta delle copie esecutive e le spese di notifica, nonché il compenso per la redazione dell'atto di precetto determinato applicando la tariffa minima prevista dai decreti ministeriali vigenti.

ART. 7

PATTO DI INTEGRITA' E PATTO EX ART. 2233, COMMA 3 C.C.

All'atto del conferimento dell'incarico legale, il professionista deve sottoscrivere:

- il Patto di integrità, secondo lo schema approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 23 del 31.01.2020;
- Patto ex art. 2233, comma 3 c.c.
- Dichiarazione ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 in ordine al possesso dei requisiti ex art. 3 del presente Regolamento;

Tali accordi devono essere sottoscritti dal professionista e dal Dirigente dell'Ufficio Legale-Contenzioso e costituiscono gli allegati del provvedimento adottato dal medesimo Responsabile.

Art.8

LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO PROFESSIONALE

Le competenze professionali verranno liquidate alla conclusione dell'iter giudiziale per cui è stato preventivamente pattuito il compenso, oppure "per fasi" (art.4, comma 5, D.M. 10/03/2014, n. 55 e s.m.i.).

Qualora, per qualsivoglia ragione, l'incarico di patrocinio legale non venisse condotto fino al termine del giudizio, il concordato onorario professionale verrà proporzionalmente ridotto e limitato all'attività effettivamente svolta.

Per la liquidazione dei compensi, in caso di sentenza favorevole per il Comune, si possono verificare le seguenti fattispecie:

- a. in caso di vittoria nel giudizio con spese a carico della controparte, il professionista incaricato dovrà provvedere a porre in essere le azioni tese al recupero di quanto liquidato in sentenza dal giudice, con oneri a carico del soccombente, senza null'altro a pretendere in termini di compensi aggiuntivi, salvo le spese vive delle procedure esecutive da comunicare previamente all'Ente ai fini della formale autorizzazione delle stesse;
- b. in caso di mancato e comprovato recupero delle spettanze il Comune liquiderà al professionista esclusivamente il compenso professionale convenuto all'atto del conferimento dell'incarico;
- c. in presenza di sentenza favorevole che sancisca la condanna di controparte al pagamento delle spese e compensi professionali, il professionista potrà trattenere l'eventuale parte eccedente il compenso pattuito liquidata dal giudice;

In caso di soccombenza dell'Ente, la liquidazione dei compensi ha luogo sulla base degli importi predeterminati in sede di pattuizione preventiva, in relazione alle fasi processuali

effettivamente espletate, previa verifica dell'attività concretamente svolta dal professionista, nel rispetto della convenzione di incarico. Non sono possibili revisioni in aumento dei compensi concordati.

Nel caso in cui il procedimento si concluda con una conciliazione giudiziale, ovvero con un accordo di transazione stragiudiziale, il compenso è erogato esattamente in considerazione della fase in cui si trova la vertenza.

Il pattuito compenso non può essere modificato in aumento, salvo che per sopravvenute incombenze inizialmente non previste e/o non prevedibili (es., proposizione di "motivi aggiunti" di ricorso), pertanto, è sempre esclusivo onere del professionista rappresentare, per iscritto, l'insorgere di oggettive ragioni che determinano necessità di variazione in incremento, rispetto agli iniziali accordi.

Il professionista, prima di emettere la fattura elettronica, deve, in ogni caso, trasmettere all'Ente la parcella pro-forma al fine di consentire l'avvio dell'iter amministrativo finalizzato alla verifica di quanto pattuito ed eseguito, a seguito del quale, il professionista verrà autorizzato ad inoltrare fattura elettronica per la liquidazione del compenso.

Art. 9

CANCELLAZIONE DALL'ELENCO

E' disposta la cancellazione dall'Elenco del professionista:

- per espressa richiesta dello stesso;
- per perdita di uno dei requisiti previsti dall'art. 3 del Regolamento;
- abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico;
- per falsa dichiarazione in ordine alla sussistenza dei requisiti d'iscrizione;
- per mancata comunicazione delle variazioni dei requisiti e delle dichiarazioni rese in fase di iscrizione;
- per immotivato rifiuto per due volte consecutive, dell'incarico nel corso di uno stesso anno;
- risoluzione per inadempimento di un contratto affidato;
- non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati;
- non abbiano assolto all'obbligo di informare il Comune sullo stato delle varie fasi del giudizio o non abbiano rimesso copia degli atti processuali;
- siano comunque responsabili di gravi inadempienze;
- non abbiano rispettato quanto stabilito nel Patto ex art. 2233 comma 3 c.c.

La cancellazione dall'elenco è comunicata dall'Ente al professionista a mezzo pec.

ART. 10

TENUTA DELL'ELENCO

Il Dirigente dell'Ufficio Legale-Contenzioso, cura le attività di ricezione e istruttoria delle istanze pervenute ai fini della formazione dell'elenco, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento.

Al fine di garantire il rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, la tenuta e l'aggiornamento annuale dell'elenco dei professionisti, è affidata al suddetto Dirigente, il quale si avvarrà dell'ausilio del personale in servizio presso l'ufficio Legale-Contenzioso dallo stesso designato.

Nelle more della predisposizione e piena operatività dell'elenco dei professionisti, e più nello specifico, nell'arco temporale necessario per l'approvazione del presente Regolamento e per la durata di pubblicazione del conseguente avviso, nel caso in cui, per i tempi ristretti di costituzione in giudizio sia necessario provvedere ad incaricare un legale per la rappresentanza e la difesa degli interessi e delle ragioni dell'Ente, il Dirigente del Settore I, può individuare professionisti specialisti della materia oggetto della controversia in base al *curriculum vitae* degli stessi e secondo il principio *dell'intuitu personae*, salva comunque l'applicazione del compenso così come previsto dai decreti ministeriali vigenti.

ART. 11 PUBBLICITA'

L'elenco dei professionisti Avvocati patrocinatori del Comune di Torremaggiore è reso pubblico nelle forme previste dai regolamenti interni, nonché con quelle ritenute più idonee a garantirne la maggiore diffusione.

Per l'iscrizione nell'elenco, al fine di assicurare la massima diffusione, il Comune attua le più opportune forme di pubblicità, tra cui la pubblicazione di un avviso all'Albo pretorio dell'Ente, nonché la richiesta al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Foro di Foggia di pubblicazione sul proprio sito web.

L'elenco dei professionisti è pubblico e i dati forniti dagli interessati saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di formazione dell'elenco e dell'eventuale affidamento dell'incarico ed utilizzati secondo le disposizioni di legge.

Art.12 TRATTAMENTO E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Per il trattamento e la conservazione dei dati personali raccolti dai professionisti, il Comune di Torremaggiore si uniforma integralmente a quanto previsto dal D.Lgs. 30/06/2003, n°196 e s.m.i., dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e dal D.Lgs. 10/08/2018, n°101.

In presenza di un eventuale rifiuto a fornire le informazioni e/o i documenti richiesti, l'Ente, non potendo compiutamente valutare la relativa "domanda di iscrizione" nell'elenco, sarà costretto a rigettarla.

I dati personali dell'interessato saranno, in particolare, trattati, anche con l'ausilio di strumenti elettronici, in modo lecito, corretto ed unicamente per le finalità connesse all'affidamento degli incarichi (art.5, GDPR).

La tracciabilità dei flussi finanziari, per l'affidamento di incarichi di patrocinio legale, è garantita tramite comunicazione CIG, così come richiesto dalla Delibera ANAC n°584 del 19/12/2023, confermata, altresì, dalla Sentenza del Consiglio di Stato - Sezione Quinta n°2776/2025 REG.PROV.COLL., pubblicata lo 02/04/2025.

La trasparenza, per l'affidamento di incarichi di patrocinio legale, è assicurata mediante la pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del Comune di Torremaggiore, (FAQ 5. ANAC del 13/06/2024 e FAQ 15. ANAC del 18/11/2024).

Il Titolare del trattamento dati è il Comune di Torremaggiore in persona del suo legale rappresentante pro-tempore e il Responsabile del trattamento dati è il Dirigente del Settore I. Per il Titolare ed il Responsabile del trattamento dati, la sede coincide con quella legale del Comune di Torremaggiore, in piazza della Repubblica 1 – 71017, Torremaggiore (FG).

All'interessato sono, infine, riconosciuti i diritti di accesso, di rettifica, alla cancellazione (“diritto all'oblio”), di limitazione di trattamento e di opposizione, di cui agli artt.15, 16, 17, 18 e 21 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

Art. 13
NORME DI RINVIO

A seguito dell’approvazione del presente Regolamento si intendono abrogate tutte le precedenti disposizioni e discipline inerenti il conferimento degli incarichi legali.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia, alla legge professionale e al Codice Deontologico Forense.

ART.14
ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento è affisso all’Albo pretorio online per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di tale termine.